I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CEE) N. 2647/72 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1972

relativo all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari delle Comunità europee e degli altri agenti di tali Comunità

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee,

visto il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che fissa lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità e che istituisce misure particolari temporaneamente applicabili ai funzionari della Commissione [1], modificato da ultimo dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1473/72 del Consiglio, del 30 giugno 1972 [2], in particolare gli articoli 2 e 3 nonché gli articoli 64, 65 e 82 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e gli articoli 20, primo comma, e 64 del regime applicabile agli altri agenti di dette Comunità,

visto il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 600/72 del Consiglio, del 23 marzo 1972, relativo all' adeguamento dei coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari ed altri agenti delle Comunità europee [3],

visto il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1725/72 del Consiglio, del 1° agosto 1972, relativo all' adeguamento del coefficiente correttore applicabile alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee in servizio in Svizzera [4],

vista la proposta della Commissione,

considerando che, dopo aver esaminato il livello delle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti sulla base della relazione elaborata dalla Commissione, è risultato opportuno procedere ad un adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti delle Comunità europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Con decorrenza dal 1° luglio 1972, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee ed il suo allegato VII sono modificati come segue :

1. All'articolo 66, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

(1) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1.
(2) GU n. L 160 del 16. 7. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 1.
(4) GU n. L 182 del 10. 8. 1972, pag. 4.

Grado	Scatto							
	1	2	3	4	5	6	7	8
A 1	100 450	106 100	111 750	117 400	123 050	128 700	—	—
A 2	88 450	93 850	99 250	104 650	110 050	115 450	—	—
A 3 L/A 3	72 300	77 000	81 700	86 400	91 100	95 800	100 500	105 200
A 4 L/A 4	59 650	63 350	67 050	70 750	74 450	78 150	81 850	85 550
A 5 L/A 5	48 550	51 700	54 850	58 000	61 150	64 300	67 450	70 600
A 6 L/A 6	41 200	43 700	46 200	48 700	51 200	53 700	56 200	58 700
A 7 L/A 7	34 900	36 850	38 800	40 750	42 700	44 650	—	—
A 8 L/A 8	30 300	31 700	—	—	—	—	—	—
B 1	41 200	43 700	46 200	48 700	51 200	53 700	56 200	58 700
B 2	35 200	37 050	38 900	40 750	42 600	44 450	46 300	48 150
B 3	28 700	30 250	31 800	33 350	34 900	36 450	38 000	39 550
B 4	24 150	25 500	26 850	28 200	29 550	30 900	32 250	33 600
B 5	21 100	22 200	23 300	24 400	—	—	—	—
C 1	24 700	25 900	27 100	28 300	29 500	30 700	31 900	33 100
C 2	20 850	21 950	23 050	24 150	25 250	26 350	27 450	28 550
C 3	19 150	20 100	21 050	22 000	22 950	23 900	24 850	25 800
C 4	16 800	17 700	18 600	19 500	20 400	21 300	22 200	23 100
C 5	15 200	16 000	16 800	17 000	—	—	—	—
D 1	17 750	18 750	19 750	20 750	21 750	22 750	23 750	24 750
D 2	15 700	16 600	17 500	18 400	19 300	20 200	21 100	22 000
D 3	14 250	15 100	15 950	16 800	17 650	18 500	19 350	20 200
D 4	13 300	14 000	14 700	15 400	—	—	—	—

2. a) All'articolo 67, paragrafo 1, lettera a), dello statuto e all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 1 127 FB è sostituito dall'importo di 1 183 FB ;

b) all'articolo 67, paragrafo 1, lettera b), dello statuto e all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII, l'importo di 1 752 FB è sostituito dall'importo di 1 839 FB ;

c) all'articolo 69, seconda frase, dello statuto nonché all'articolo 3, terzo comma, e all'articolo 4, paragrafo 1, ultimo comma, dell'allegato VII, l'importo di 3 129 FB è sostituito dall'importo di 3 284 FB ;

d) all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII, l'importo di 1 565 FB è sostituito dall'importo di 1 642 FB.

Articolo 2

Con decorrenza dal 1° luglio 1972, il regime applicabile agli altri agenti delle Comunità è modificato come segue :

all'articolo 63, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente :

Categoria	Gruppo	Classe			
		1	2	3	4
A	I	45 700	51 550	57 400	63 250
	II	32 150	35 800	39 450	43 100
	III	26 450	27 800	29 150	30 500
B	IV	25 250	28 100	30 950	33 800
	V	18 600	20 250	21 900	23 550
C	VI	17 200	18 600	20 000	21 400
	VII	13 900	14 900	15 900	16 900
D	VIII	13 350	14 400	15 450	16 500
	IX	12 700	12 950	13 200	13 450

Articolo 3

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1972, l'importo dell'indennità forfettaria temporanea di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato a :

— 855 FB al mese per i funzionari di grado C 4 o C 5 ;

— 1 314 FB al mese per i funzionari di grado C 1, C 2 o C 3.

2. L'indennità forfettaria temporanea di cui all' articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è concessa fino al 30 giugno 1974.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1° luglio 1972 sono calcolate a decorrere da tale data in base alla tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, quale è modificato dall'articolo 1, punto 1, del presente regolamento.

Articolo 5

1. Con decorrenza dal 1° luglio 1972, i coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari che prestano servizio in uno dei paesi citati in appresso, sono fissati come segue :

Belgio	108,90
Repubblica federale di Germania	103,98
Francia	130,43
Italia	105,48
Granducato del Lussemburgo	108,90
Paesi Bassi	109,56
Regno Unito	116,98
Svizzera	105,26

2. Con decorrenza dal 1° luglio 1972, il coefficiente correttore applicabile alla pensione, conformemente all'articolo 82, paragrafo 1, secondo comma, dello statuto, è quello previsto qui di seguito per il paese delle Comunità ove il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio :

Belgio	108,90
Repubblica federale di Germania	103,98
Francia	130,43
Italia	105,48
Granducato del Lussemburgo	108,90
Paesi Bassi	109,56

Se il titolare della pensione dichiara di stabilire il proprio domicilio in un paese diverso da quelli menzionati, il coefficiente correttore applicabile alla pensione è quello fissato per il Belgio.

Articolo 6

Il funzionario beneficia per ogni mese compreso fra il 1° gennaio 1972 e il 30 giugno 1972 di un versamento pari all'1,85 % dello stipendio base cui aveva diritto per ciascuno di questi mesi.

Articolo 7

Gli articoli da 6 a 10 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2653/71, il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 600/72, nonché il regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1725/72 sono abrogati con decorrenza dal 1° luglio 1972.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. WESTERTERP